



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3073 di data 11 luglio 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione alla sistemazione di un tratto della pista da sci n. 11/2/3 denominata "DELLE BAITE" nella skiarea del Ciampac, in Comune di Canazei.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Andrea FRANCESCHINI	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci ed Enrico Valcanover del Servizio Geologico.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 26 aprile 2022 prot. 280135, con la quale la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione di un tratto della pista da sci n. 11/2/3 denominata "Delle Baite" nella skiarea del Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda, evidenzianti i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	Rel. geologica sistemazione pista Delle Baite-Ciampac.pdf	280135	26/04/2022	A01
2	(C&C-22 04-01a) Inquadramento.pdf	280135	26/04/2022	A02
3	(C&C-22 04-02a) Planimetria e Sezioni.pdf	280135	26/04/2022	A03
4	(C&C-22 04-RTa) Relazione.pdf	280135	26/04/2022	A04

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'addolcimento di uno scalino laterale che crea una discontinuità laterale del piano pista, approssimativamente tra le quote 2196 e 2170 m s.l.m. con operazioni di scavo e riporto di materiale per un quantitativo equivalente a 1670 mc. Lo spessore massimo di scavo e riporto si attesta su 120÷130 cm.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020; ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla sistemazione di un tratto della pista da sci n. 11/2/3 denominata "Delle Baite" nella skiarea del Ciampac, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - dovranno essere mantenute le cordunate moreniche che caratterizzano l'ambito interessato dagli interventi;
  - particolare cura dovrà essere prestata nella realizzazione dei raccordi tra aree lavorate e terreno circostante che, a fine lavori, dovranno risultare visivamente impercettibili;

- dovrà essere prestata la massima attenzione alle operazioni di rinverdimento allo scopo di ottenere in tempi rapidi la ripresa del cotico erboso utilizzando anche le zolle preventivamente accantonate;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste per il controllo di competenza;
  7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr